

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio 28 novembre 2017, n. 4746

Oggetto: integrazioni salariali straordinarie (CIGS) - decadenza semestrale ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 148/15 - emissione autorizzazioni al conguaglio da parte delle sedi.

Come noto, l'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 148/2015 ha previsto un termine semestrale di decadenza per poter conguagliare o ottenere il rimborso delle integrazioni salariali anticipate dall'azienda ai lavoratori.

Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie (CIGS), il suddetto termine di decadenza decorre dalla data posteriore tra la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione e la data di emanazione del relativo decreto ministeriale.

Per la CIGS, pertanto, la data di emissione dell'autorizzazione al conguaglio da parte dell'Istituto non rileva al fine della decorrenza della decadenza semestrale. L'emissione dell'autorizzazione è, invece, presupposto necessario ai fini del pagamento del contributo addizionale e della copertura figurativa dei lavoratori.

Di norma, visti gli ampi periodi temporali autorizzati per CIGS, tale decadenza decorre dalla fine del periodo concesso e consente, sia alle aziende che agli operatori di sede, di svolgere agevolmente i relativi adempimenti.

Esempio

periodo concesso 19.6.2017 - 18.6.2018

data decreto: 4.9.2017

data decorrenza decadenza: 30.6.2018

Quindi l'azienda deve effettuare i conguagli della CIGS entro la competenza del mese di dicembre 2018 (flusso UNIEMENS presentato entro il 31.1.2019)

È possibile, tuttavia, che l'azienda ritardi notevolmente la presentazione all'Istituto della domanda telematica per richiedere l'autorizzazione che consente il conguaglio nel flusso UNIEMENS delle somme di CIGS anticipata.

In tali casi nessuna colpa può essere ascritta all'Istituto se l'emissione dell'autorizzazione, avvenuta entro i regolari termini di conclusione del procedimento (30 giorni dalla data di presentazione della domanda telematica completa), non consente all'azienda di effettuare i conguagli entro i termini di decadenza semestrale.

Occorre però evitare che l'azienda possa incorrere in decadenza a causa della intempestività del provvedimento autorizzativo e, a tal fine, si raccomanda alle strutture in indirizzo di rispettare rigorosamente i termini di conclusione del procedimento, assicurando che l'autorizzazione sia emessa entro 30 gg. dalla presentazione della domanda completa.

Si evidenzia, comunque, che l'autorizzazione, anche se emanata oltre i limiti della decadenza in oggetto, è comunque un atto dovuto e necessario, come detto, sia ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa in capo ai lavoratori sia per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (contributo addizionale).

I casi in cui l'avvenuta decadenza sia dipesa da ritardi nell'emanazione dell'autorizzazione dovranno essere portati immediatamente a conoscenza della Direzione centrale Ammortizzatori sociali dal direttore della sede competente, con apposita relazione da inviare tramite PEI, per le conseguenti valutazioni.